



12789/14 M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -

Oggetto

*TRIBUTI -
accertamento nei
confronti della società
fallita, notifica
all'imprenditore

Ud. 02/04/2014 - CC

R.G.N. 11736/2011

Rep.

Rom 12789

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11736-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE 80415740580, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

BORA SAS DI BOCCIA RAFFAELE & C.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 107/50/2010 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di NAPOLI del 14/12/2009,
depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.



Svolgimento del processo e motivi della decisione

oggetto: accertamento nei confronti di società fallita, notifica all'imprenditore

R.G. 11736/2011

RICORRENTE: Agenzia delle entrate

RESISTENTE: Bora di Boccia Raffaele sas in persona del curatore

La Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 107 /50/10 del 6 aprile 2010, che rigettava l'appello dell'ufficio confermando la nullità della cartella esattoriale notificata al fallimento sulla base di un avviso di accertamento notificato, dopo la dichiarazione di fallimento, alla società fallita.

2. La curatela non si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso –secondo il relatore - deve essere respinto.

In quanto si condivide il principio affermato nella sentenza n. 12893 del 1° giugno 2007 secondo cui la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare: pertanto gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore. Dunque l'accertamento notificato, dopo la dichiarazione di fallimento, alla società fallita non costituisce valido presupposto per una cartella esattoriale a carico del fallimento. Ed addirittura la sentenza 8778 del 4 aprile 2008 ha affermato che viziato da carente motivazione l'avviso di accertamento notificato al curatore fallimentare e motivato mediante il rinvio ai contenuti di un processo verbale di constatazione reso noto all'imprenditore quando era "in bonis", ma non al curatore medesimo.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

Pqm

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 2 aprile 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 6 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il presidente e relatore Mario Cicala